

ANAC: on line la nuova determina sui rapporti tra soggetto aggregatore e stazione unica appaltante

10 Marzo 2015

Pubblicata dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra il Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e la stazione unica appaltante (SUA) e si forniscono prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

In tema di centralizzazione degli acquisti, si richiama anche la Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 febbraio 2015, con la quale l'ANAC auspica, in linea con quanto osservato da ANCE, un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura a carico dell'aggiudicatario.

Si allegano i due testi e si fa riserva di ulteriore commento.

[19662-Determinazione 3_2015.pdf](#)[Apri](#)

[19662-Atto di Segnalazione 3_2015.pdf](#)[Apri](#)